



FREUNDE DER VERFASSUNG
AMIS DE LA CONSTITUTION
AMICI DELLA COSTITUZIONE
AMITGS DALLA CONSTITUZIUN

Bozza degli statuti 1:

Modello assemblea dei delegati

Struttura:

1. Nome e sede
2. Oggetto e finalità
3. Risorse
4. Adesione
5. Decadenza da membro
6. Organi
7. Assemblea dei delegati
8. Consiglio direttivo
9. Gruppi regionali
10. Sezioni
11. Consiglio consultivo
12. Segreteria
13. Ufficio di revisione
14. Responsabilità
15. Scioglimento dell'associazione
16. Entrata in vigore

1. Nome e sede¹

1.1 La denominazione «Amiche e amici della Costituzione» indica un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg.

1.2 All'associazione si fa inoltre riferimento con le abbreviazioni «Amici della Costituzione» o «AdC»».

1.3 L'associazione ha sede a Berna.

2. Oggetto e finalità

2.1 L'associazione si adopera per il consolidamento dello stato di diritto e dei diritti fondamentali. Rafforza la posizione dello stato sovrano nella costituzione e nel diritto della Confederazione svizzera, dei suoi Cantoni e dei suoi comuni. Si impegna per l'indipendenza, la proporzionalità, la trasparenza e la comunicazione all'opinione pubblica delle azioni delle autorità e delle istituzioni statali.

2.2 Le azioni compiute in tal senso seguono i principi di cui al Preambolo della Costituzione federale e alla Carta dell'associazione.

¹ A seguire, la forma maschile generica include sempre anche il genere femminile.

2.3 L'associazione non ha scopo di lucro ed è indipendente sotto ogni aspetto. Non rappresenta interessi particolaristici, non si prefigge obiettivi commerciali e non mira a conseguire alcun profitto.

2.4 Di norma, i suoi organi operano su base volontaria. Spese e indennità di mandato sono definite in un apposito regolamento.

3. Risorse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

- Quote associative
- Donazioni e contributi di qualsiasi genere
- Entrate da eventi, vendite e servizi propri.

Tali risorse vengono utilizzate esclusivamente per le finalità dell'associazione.

4. Adesione

4.1 L'adesione è aperta alle persone fisiche e giuridiche che sostengono le finalità dell'associazione.

4.2 Laddove possibile, ogni membro deve far parte tanto di una sezione quanto di un gruppo regionale.

4.3 La richiesta di adesione può essere presentata attraverso il sito web dell'associazione oppure tramite il modulo di registrazione. I responsabili regionali e il consiglio direttivo decidono in merito all'ammissione.

L'adesione ha inizio con il versamento della quota associativa.

5. Decadenza da membro

5.1 L'adesione termina

- Per le persone fisiche, in caso di uscita dall'associazione, espulsione, decesso o mancato pagamento della quota associativa nonostante due solleciti.
- Per le persone giuridiche, in caso di uscita dall'associazione, espulsione, decesso o mancato pagamento della quota associativa nonostante due solleciti.

5.2 L'uscita dall'associazione è consentita in qualsiasi momento per posta o e-mail e ha effetto immediato dalla ricezione della conferma da parte della segreteria. Non è previsto alcun diritto al rimborso pro-rata della quota associativa già versata.

5.3 I membri possono essere espulsi dall'associazione in qualsiasi momento dal consiglio direttivo con voto a maggioranza e senza obbligo di motivazione.

6. Organi

6.1 L'associazione dispone dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei delegati
- b) Consiglio direttivo
- c) Ufficio di revisione

- d) Segreteria
- e) Gruppi regionali
- f) Sezioni

6.2 Il cumulo di cariche è generalmente consentito, fatta eccezione per l'ufficio di revisione, in quanto organo indipendente, e per la segreteria, il cui responsabile non può far parte al tempo stesso del consiglio direttivo.

7. Assemblea dei delegati

7.1 L'assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'associazione.

7.2 Si compone dei delegati dei gruppi regionali. Ciascun gruppo regionale ha il diritto di essere rappresentato da almeno un delegato, indipendentemente dal numero dei propri membri. I gruppi regionali composti da oltre 150 membri hanno diritto a un ulteriore delegato. A tal fine, il calcolo viene effettuato con riferimento al numero di membri al 31 dicembre dell'anno precedente.

7.3 L'assemblea ordinaria dei delegati si svolge nei primi sei mesi dell'anno, di regola come evento in presenza.

7.4 Il consiglio direttivo notifica la data dell'assemblea ordinaria dei delegati con almeno otto settimane di preavviso.

7.5 Previa delibera del proprio gruppo regionale, i delegati hanno facoltà di richiedere l'inserimento di un punto all'ordine del giorno, presentando la relativa domanda scritta al consiglio direttivo entro e non oltre il termine di sei settimane prima della data prevista per l'Assemblea ordinaria.

7.6 Il consiglio direttivo stabilisce l'ordine del giorno e trasmette l'invito con almeno quattro settimane di anticipo.

7.7 Il consiglio direttivo ha facoltà di convocare un'assemblea straordinaria dei delegati in qualsiasi momento, indicandone la finalità. Tale diritto è riconosciuto anche a un quinto dei membri o a un terzo dei delegati con un mandato dei membri del gruppo regionale. L'assemblea deve aver luogo entro due mesi dalla ricezione della richiesta.

7.8 L'assemblea dei delegati ha i seguenti compiti:

- a) Approvazione del verbale della precedente assemblea dei delegati
- b) Approvazione della relazione annuale del consiglio direttivo
- c) Approvazione della relazione dei revisori e dei conti annuali
- d) Discarico del consiglio direttivo e dell'ufficio di revisione
- e) Elezione del consiglio direttivo,
perseguendo ove possibile un'adeguata rappresentazione delle parti del paese e delle regioni linguistiche.
- f) Elezione dei membri dell'ufficio di revisione
- g) Definizione delle quote associative
- h) Decisione sul bilancio annuale

i) Decisione sul lancio di iniziative popolari

j) Decisione sul regolamento elettorale e di voto

k) Decisione su modifiche alla Carta dell'associazione a maggioranza semplice

l) Decisione sulle mozioni presentate dai delegati

7.9 Nelle elezioni e votazioni, i delegati sono vincolati al loro mandato imperativo dei gruppi regionali.

7.10 Il diritto di voto è riconosciuto ai delegati presenti e ai membri del consiglio direttivo. L'assemblea dei delegati ha facoltà di deliberare indipendentemente dal numero di membri votanti presenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice. I dettagli sono disciplinati dal regolamento elettorale e di voto.

7.11 Le modifiche agli statuti richiedono l'approvazione di due terzi dei membri votanti presenti.

7.12 In circostanze particolari, vale a dire in situazioni di urgenza o a causa di restrizioni imposte dalle autorità, il consiglio direttivo può disporre lo svolgimento delle seguenti forme di assemblea come alternativa:

a) Assemblea con strumenti elettronici. In questo caso, la discussione e la procedura di voto ed elezione precedentemente comunicata devono essere garantite per via elettronica. La discussione può svolgersi anche via e-mail prima dell'assemblea virtuale.

b) Votazione o elezione per iscritto o con mezzi elettronici

8. Consiglio direttivo

8.1 Composizione

Il consiglio direttivo è composto da un numero di persone compreso tra cinque e undici. Il consiglio direttivo si costituisce autonomamente. È consentita la rielezione.

8.2 Competenze

Il consiglio direttivo dispone di tutti i poteri non delegati ad altri organi ai sensi della legge o dei presenti statuti.

Il consiglio direttivo può decidere il ricorso a un referendum.

Il consiglio direttivo può adottare e modificare i regolamenti dell'associazione, nel rispetto dei regolamenti elettorali e di voto. I regolamenti sono redatti in collaborazione con le parti interessate. I regolamenti non possono contraddire gli statuti.

I diritti di un membro del consiglio direttivo possono essere sospesi fino alla successiva assemblea dei delegati con decisione unanime dei restanti membri del consiglio direttivo.

8.3 Attività

Il consiglio direttivo conduce le attività correnti, rappresenta l'associazione rispetto ai terzi e ne realizza le finalità.

Il consiglio direttivo attua le decisioni dell'assemblea dei delegati.

Il consiglio direttivo gestisce i progetti nazionali e può designare gruppi di lavoro.

8.4 Organizzazione

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta la situazione lo richieda. Ogni membro del consiglio direttivo può richiedere la convocazione di un'assemblea entro 14 giorni, indicandone i motivi, su approvazione della maggioranza del consiglio stesso.

Le delibere relative a questioni urgenti possono essere approvate tramite lettera circolare o con mezzi elettronici adeguati.

In caso di parità, prevale il voto della co-presidenza.

In linea di principio, il consiglio direttivo opera su base volontaria. Il consiglio direttivo può remunerare i propri membri per progetti operativi. I membri del consiglio direttivo hanno diritto al rimborso delle spese effettive.

Il consiglio direttivo può rappresentare legalmente l'associazione con la firma di almeno due dei suoi stessi membri.

Le attività del consiglio direttivo sono soggette al principio di riservatezza.

Il consiglio direttivo emana linee guida vincolanti per la protezione dei dati personali.

9. Gruppi regionali

9.1 I gruppi regionali sono organi dell'associazione deputati allo svolgimento delle sue attività nazionali. Le richieste dei gruppi regionali vengono inoltrate al membro competente del consiglio direttivo.

9.2 Alla nascita di un nuovo gruppo regionale il consiglio direttivo propone un responsabile, il quale deve essere confermato dal gruppo regionale entro un mese. Gli avvicendamenti alla direzione dei gruppi regionali già esistenti devono essere gestiti dai membri in consultazione con il consiglio direttivo.

9.3 Il responsabile regionale ha il compito di organizzare l'elezione del delegato/dei delegati. Le mansioni e i diritti del responsabile di un gruppo regionale sono definiti in dettaglio da un regolamento, che include una dichiarazione di riservatezza a garanzia della protezione dei dati. I responsabili dei gruppi regionali sono tenuti a firmare la dichiarazione di riservatezza.

9.4 Il delegato/i delegati eletto/i dai membri ricevono un mandato imperativo.

10. Sezioni

10.1 Il consiglio direttivo può costituire sezioni in un ambito da esso definito. Una sezione viene costituita su richiesta dei gruppi regionali in collaborazione con il consiglio direttivo.

10.2 Le sezioni svolgono compiti amministrativi e di coordinamento.

11. Consiglio consultivo

11.1 I consigli consultivi, nominati e sciolti dal consiglio direttivo, supportano quest'ultimo nelle rispettive aree di competenza. Possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e sono soggetti al principio di riservatezza.

11.2 Possono guidare progetti e gruppi di lavoro e parteciparvi, disponendo del diritto al rimborso spese.

12. Ufficio di revisione

12.1 Per il controllo della contabilità, l'assemblea dei delegati nomina due revisori dei conti o un ufficio di revisione esterno, che presentano mozioni e riferiscono all'assemblea dei delegati.

12.2 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

13. Segreteria

13.1 La segreteria esegue i compiti che le vengono assegnati dal consiglio direttivo.

13.2 I collaboratori della segreteria lavorano a titolo oneroso.

13.3 La segreteria è diretta da un responsabile nominato dal consiglio direttivo. Il responsabile della segreteria partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con funzione consultiva. Rappresenta l'attività affidatagli e può presentare mozioni.

14. Responsabilità

L'associazione «Amici della Costituzione» risponde delle proprie passività solo nella misura del proprio patrimonio, con l'esclusione di qualsiasi responsabilità personale dei membri, dei delegati e del consiglio direttivo oltre la quota associativa dovuta.

15. Scioglimento dell'associazione

15.1 Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso con una maggioranza di tre quarti dei membri votanti presenti a un'assemblea dei delegati ordinaria o straordinaria.

15.2 In caso di scioglimento dell'associazione, i suoi beni saranno devoluti a un'istituzione senza scopo di lucro che persegua finalità identiche o simili. La decisione dell'assemblea dei delegati in merito sarà presa a maggioranza semplice.

16. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati adottati dall'assemblea generale ordinaria del 25 giugno 2022 ed entrerà in vigore immediatamente dopo l'approvazione della presente risoluzione.